

Parte **prima** | Nozioni e caratteri generaliCapitolo **1** | Il procedimento penale in generale

**Sommario** | 1. Il codice di procedura penale. - 2. Caratteri generali del processo. - 3. La strumentalità del processo penale. - 4. La formalità del processo penale. - 5. La giurisdizionalità del processo penale. - 6. I sistemi processuali. - 7. Il sistema processuale vigente e le novelle legislative. - 8. Il «giusto processo».

## 1. Il codice di procedura penale

Il codice di procedura penale ha visto la luce dopo un travagliato iter legislativo durato oltre 15 anni, che ha portato alla sostituzione del vecchio *codice Rocco* (del 1930), di epoca fascista, con l'attuale codice (del 1988), primo dell'età repubblicana (1).

I meccanismi procedurali per la riaffermazione del precetto penale violato dal reato tentano, nel nuovo sistema, di conciliare la lotta al crimine con i diritti di difesa dell'inquisito e, più in generale, con il rispetto dei diritti e della libertà di tutti, in modo da favorire lo sviluppo della personalità dei singoli e la crescita sociale della collettività, nei più ampi spazi possibili di libertà generale.

Invero il codice di procedura penale è il sistema normativo che in un paese è destinato a recepire più celermente i mutamenti delle esigenze della collettività: liberale e garantista, nei momenti di tranquillità sociale; repressivo fino al punto di sacrificare ai limiti del lecito la libertà individuale, nei periodi di aggressione allo Stato da parte della criminalità organizzata.

Da tale «sensibilità» non è rimasto immune il nuovo codice di rito il quale, partorito in un periodo di relativa tranquillità sociale, era informato a principi palesemente accusatori e garantisti. Successivamente, dovendo trovare applicazione in un mo-

(1) Dopo l'avvento della Repubblica, in attuazione della legge di delega al Governo 3 aprile 1974, n. 108, la Commissione redigente, presieduta dal prof. Gian Domenico Pisapia, preparò un progetto preliminare del codice di procedura penale. A seguito di rinnovata delega legislativa con legge 16 febbraio 1987, n. 81, altra Commissione, anch'essa diretta dal prof. Pisapia, ha rinnovato il testo del codice, poi emanato con **D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447**. Con altri due D.P.R. n. 448 e 449 nella stessa data sono state approvate le disposizioni complementari, attinenti specificamente al processo minorile e all'adeguamento dell'ordinamento giudiziario. Con tre distinti decreti legislativi, tutti in data 28 luglio 1989 (G.U. 5-8-1989, n. 182) n. 271, 272 e 273, sono state emanate le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie rispettivamente relative ai citati D.P.R. n. 447, 448 e 449. Ai sensi dell'art. 7 della suindicata legge di delega 81/1987, il Governo, entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice, può approvare disposizioni integrative e correttive.

Il primo *corpus juris* della Repubblica reca la firma del guardasigilli Giuliano Vassalli e succede, dopo 58 anni, al codice Rocco approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. La nuova procedura attua i principi della Costituzione deliberata il 22-12-1947 e realizza i 105 principi e criteri direttivi prefissati dal legislatore delegante nell'art. 2 della stessa L. 81/1987.

mento di recrudescenza della criminalità, soprattutto mafiosa, ha subito innumerevoli modifiche, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, che ha snaturato il nuovo rito, restituendogli in parte, come vedremo, marcati tratti inquisitori. Solo di recente, la legge sul *giusto processo*, ha riportato il codice nell'alveo del sistema accusatorio.

In ogni caso il nuovo rito penale, primo *corpus juris* della Repubblica ha innovato profondamente non solo i riti delle aule giudiziarie, ma anche, e forse ancor più, la fase delle indagini preliminari di polizia giudiziaria.

Nuovi ed inediti sono gli schemi operativi del *pubblico ministero*. Diverso e assai più responsabilizzato è il ruolo del *difensore*, chiamato a scelte decisionali in tema di riti alternativi, suscettibili di definire anche anticipatamente la contesa giudiziaria.

La verifica processuale delle ipotesi normative di reato abbandona il sistema inquisitorio che informava il codice Rocco (del 1930 e vigente fino al 1989), peraltro profondamente trasformato da successive e numerose novelle legislative e da significative decisioni della Corte costituzionale.

Il carattere tendenzialmente *accusatorio* del processo «Vassalli» e la centralità della fase dibattimentale, come momento in cui si svolge la acquisizione e valutazione della prova, connota una *procedura di parti*, poste tutte su un piano di potenziale parità dialettica.

Nella fase pre-processuale delle *indagini preliminari*, predominante è la figura del P.M.; egli è il *dominus* dell'azione penale, ma quando si devono compiere atti che toccano l'individuo, la sua preminenza scompare a seguito dell'intervento del giudice per le indagini preliminari.

Il codice «Vassalli» si segnala per la *pragmaticità* di ispirazione vagamente anglosassone, e per la *ricchezza* di riti procedurali, in modo che ogni vicenda umana trovi il modello ad essa processualmente più congruo, al fine dello snellimento delle forme processuali e della concreta adeguatezza della *sanzione penale*.

## 2. Caratteri generali del processo

I termini di *procedimento*, *processo*, *procedura* esprimono tutti l'idea del procedere, del proseguire, del susseguirsi in ordinata e prestabilita sequela.

Al di là della comunanza della radice semantica, i suindicati termini lessicali non sono sinonimi, anche se spesso nella prassi come tali vengono intesi.

Il procedimento penale è una *species* del vasto *genus* di procedimento. Il concetto astratto, elaborato in sede di teoria generale del diritto, è stato costruito, con metodo deduttivo, raccogliendo i caratteri comuni ai vari tipi di procedimento: civile, penale, amministrativo, costituzionale, tributario, disciplinare. Ognuno di questi riti si caratterizza per la particolarità della branca di diritto sostanziale, che ne costituisce la finalità ultima, ma tutti hanno in comune gli elementi della: *strumentalità*, *formalità*, *giurisdizionalità*:

- la *strumentalità* attiene alla funzione subordinata del diritto processuale rispetto al corrispondente diritto sostanziale;

- la *formalità* riguarda il modo d'essere, la ritualità, la veste, le formule attraverso cui le attività si manifestano;
- la *giurisdizionalità* si riferisce alla presenza nel processo di un organo *obiettivo* ed *imparziale*, con poteri di decidere e giudicare, con effetto obbligatorio e vincolante.

Ciascuno dei tre caratteri fondamentali esercita un *ruolo variabile*, per incidenza e rilevanza, a seconda del ramo di diritto sostanziale cui attiene.

### 3. La strumentalità del processo penale

La strumentalità, insita in qualsiasi specie di processo, in tale rito si specializza nei confronti del diritto penale: il processo penale è strumentale all'applicazione della norma sostanziale punitiva. Questa strumentalità, però ha una pregnanza più intensa che altrove in quanto il mezzo processuale è necessariamente *indefettibile* per l'attuazione della norma penale (*nulla poena sine iudicio*) a differenza di quanto avviene in altri rami del diritto.

In caso di *illecito civile*, l'autore può volontariamente assoggettarsi alle responsabilità conseguenziali, spontaneamente, ad esempio, effettuando la restituzione di cose dovute o il risarcimento del danno, senza necessità di essere convenuto in giudizio innanzi al giudice civile. Quand'anche il relativo processo è stato iniziato, alle parti è data facoltà di provocarne l'estinzione (potere *dispositivo* dell'azione).

Nel *procedimento penale*, invece, alle parti (P.M. e imputato) non è dato accordarsi sulla sussistenza dell'illecito penale e sulla sanzione conseguenziale, spettando alla necessità cognizione del giudice il giudizio sull'uno e sull'altro profilo.

Il *procedimento disciplinare* (in particolare in materia di applicazioni di sanzioni disciplinari in tema di pubblico impiego), viene definito attraverso l'attività amministrativa compiuta qualora l'atto non sia impugnato innanzi al giudice amministrativo. Questi, però, ha poteri di annullamento o cassatori, esercitando un sindacato sul tipo o sull'entità della sanzione disciplinare inflitta dalla P.A.

Il *giudice penale*, invece, non esercita il controllo su pene applicate da organi di diversa natura, ma egli stesso determina ed applica la pena.

Non essendo consentito al giudice penale farsi arbitro del lecito o dell'illecito, la *strumentalità* del processo innanzi a lui azionato implica la sussistenza della norma sostanziale da applicare, non essendo consentito al giudice di creare la norma punitiva (*nullum crimen sine lege*). È, invece, il giudice ad essere sottoposto alla legge, sostanziale o procedurale, che egli applica; legge che può, però, anche sopravvenire o mutare nel corso del procedimento (successione di leggi nel tempo).

La strumentalità del processo penale, pur nella sua necessità, non sempre realizza la sua funzione tipica della concreta applicazione della legge penale sostanziale. Questa è la finalità perseguita, ma il suo conseguimento è eventuale. Il procedimento penale si propone:

- come obiettivo *preliminare*, la *determinazione* sull'esercizio o meno dell'*azione penale*, ossia della possibile formulazione dell'imputazione al cospetto di un giudice;
- come *obiettivo penale* il conseguimento della decisione sul merito della incolpazione effettuata.

Orbene, lo strumento del processo può non pervenire mai al giudizio di merito (*condanna o proscioglimento*) e, quindi, alla effettiva applicazione della norma penale, allorché ragioni di indole *processuale* (ad es. il difetto di condizioni di procedibilità) impediscono l'inizio o il prosieguo dell'azione penale, ovvero eventi di *natura sostanziale* (ad es.: cause estintive del reato) impediscono di scendere al vaglio di merito dell'accusa contestata.

#### 4. La formalità del processo penale

Il processo penale è la sede in cui il rigore delle forme ha avuto, *in passato*, la sua massima espressione come fatto rituale, linguaggio esoterico o rito sacrale. Anche se tale impronta mistico-liturgica è oggi quasi completamente svanita. Permane, comunque, l'esigenza del *rispetto delle formalità processuali*, nella loro progressiva successione, *garantito* da sanzioni processuali (*nullità, inutilizzabilità, decadenza, inammissibilità*). Pur essendo così condizionato, il processo penale non può ridursi a pura espressione formale: così, ad esempio, l'esercizio del diritto di *impugnazione* è ammissibile, indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha formulata e dalla competenza o meno del giudice innanzi a cui è proposta (art. 568, c. 5): per cui si riconosce, valido come *appello* un'impugnazione formulata con ricorso per cassazione e viceversa etc.

#### 5. La giurisdizionalità del processo penale

L'esercizio della **giurisdizione** è una delle tre principali funzioni dello Stato, unitamente alla funzione legislativa ed amministrativa. Può essere definita come la potestà dello Stato volta a garantire la concreta applicazione delle norme dell'ordinamento attraverso l'opera di un giudice.

In particolare, la **giurisdizione penale** ha per oggetto l'eventuale accertamento della responsabilità per la commissione di un fatto costituente reato, con la conseguente applicazione delle sanzioni penali.

Stabilisce l'art. 1 c.p.p. che la «*giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario*», pertanto di regola sono i giudici ordinari ad esercitare la giurisdizione penale; sono previsti però casi di giurisdizione speciale, quali ad es. il tribunale militare per i reati militari e la Corte Costituzionale (ad esempio per il giudizio sul Presidente della Repubblica messo in stato di accusa dal Parlamento).

L'esercizio della funzione giurisdizionale è presidiata da **garanzie costituzionali**, dettate sia a tutela dell'imparzialità del giudice, che delle garanzie dell'imputato e delle altre parti. Di tali argomenti si parlerà diffusamente nel prosieguo, ma appare opportuno dare un quadro sintetico delle principali norme di garanzia costituzionale:

- la giustizia è amministrata in *nome del popolo italiano* (art. 101 Cost.), da giudici soggetti solo alla legge (e non quindi ad altri poteri dello Stato);
- la *magistratura* costituisce un *ordine autonomo ed indipendente* (art. 104 Cost.);

- nessuno può essere distolto dal *giudice naturale* precostituito per legge (art. 25 Cost.), secondo le norme sulla competenza; pertanto è *vietata la istituzione di giudici straordinari* (102, c. 2 Cost.), cioè nominati dopo la commissione del fatto, per giudicare esclusivamente quel fatto;
- la *libertà personale è inviolabile* e può essere limitata solo per ordine motivato della autorità giudiziaria (art. 13 Cost.);
- la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, c. 2 Cost.);
- la giurisdizione si attua mediante il *giusto processo* regolato dalla legge (art. 111 Cost.), di cui si dirà ampiamente dopo.

Centrale, quindi, nel processo è la figura del giudice (*amplius* Cap. 3), garante del rispetto delle regole. Ben può dirsi che non può aversi *giurisdizionalità* senza giudice e che *giudice*, per definizione, è un soggetto *imparziale, obiettivo ed indipendente*, titolare di una molteplicità di poteri. Nel procedimento penale, a differenza di quanto avviene in altre specie di processi, sul giudice grava sempre la drammatica responsabilità di giudicare un proprio simile, incidendo sui beni fondamentali della libertà personale, della onorabilità, del patrimonio altrui. A seconda dei vari sistemi penalprocessuali, diversa è l'ampiezza dei poteri del giudice: infatti non sempre è a lui rimessa, nella sua interezza, la fase decisionale; quasi mai, la fase investigativa.

La presenza del giudice nella fase pre-processuale delle *indagini preliminari* è, nel nostro sistema, tendenzialmente esclusa. La conduzione delle investigazioni (scomparsa la figura ibrida del giudice-inquirente, prevista dal codice Rocco per il giudice istruttore), compete esclusivamente al *pubblico ministero* (P.M.) e alla *polizia giudiziaria* (P.G.). Il *giudice per le indagini preliminari* (G.I.P.) interviene, *non* per dirigere le investigazioni, *ma* per controllarle, assicurando così la *giurisdizionalità del controllo*, allorché le indagini interferiscono con beni costituzionalmente tutelati: la libertà personale, la inviolabilità del domicilio, la libertà di comunicazioni, il patrimonio. La giurisdizionalità dell'investigazione preliminare è *accidentale, eventuale ed estranea* alla sua intima struttura. Infatti il G.I.P. non conduce le indagini, ma tutela interessi diversi o contrapposti a quelli dell'investigazione, in occasione di una verifica preventiva (es.: intercettazione telefonica, sequestri conservativi e preventivi) o successiva (es.: convalida del fermo o dell'arresto).

Nella *fase processuale in senso stretto*, successiva alle indagini preliminari, la giurisdizionalità è piena ed immanente: infatti proprio il momento dell'esercizio dell'azione penale, mediante la incolpazione innanzi ad un giudice, genera la triade (*giudice, P.M. e imputato*), che vede *due parti contrapposte* (P.M. e imputato) *ed un giudice super partes*, chiamato a risolvere la lite, secondo le regole del diritto processuale, applicando la norma di diritto sostanziale, la cui asserita violazione costituisce l'ipotesi di reato da verificare.

La giurisdizionalità del processo evoca non solo la presenza, per così dire, fisica del giudice, ma l'essenzialità della sua *funzione di interprete della legge* (appunto: *jus dicere*) sia sostanziale, sia processuale.

«Giurisdizionalità» del processo significa che spetta al giudice *individuare ed interpretare la regola sostanziale* (precetto e pena) e *quella formale*, che pone la norma procedurale da seguire nello svolgimento della contesa. Nella relazione tra giudice e norme il primo è subordinato alle seconde, non spettandogli, nel nostro ordinamento fondato sul diritto scritto (diverso da quelli di *common law*), il potere di creare il diritto e, quindi, di porre egli stesso le regole di giudizio. Tuttavia, il ruolo dell'interprete è in qualche modo attivo e creativo, giacché la norma di diritto generale ed astratta diventa concreta solo attraverso l'opera di interpretazione: ed infatti quella *giurisprudenziale* costituisce una *fonte, secondaria, di diritto*.

## 6. I sistemi processuali

### A) Generalità

I parametri ed i valori cui si ispira il codice «Vassalli» possono essere pienamente intesi solo avendo presente il quadro dei vari sistemi processuali. Ogni codice è frutto di scelte politiche tra una serie di soluzioni tecnicamente possibili, tanto che la storia del processo penale è intesa come indicativa di valori culturali e politico-sociali che si sono espressi nelle varie epoche storiche.

In linea astratta i sistemi sono due: **accusatorio ed inquisitorio**.

I parametri che determinano l'uno o l'altro tipo si incentrano sempre sulla minore o maggiore valorizzazione del ruolo riconosciuto a taluno dei soggetti che compongono, indefettibilmente, la triade processuale: *giudice, P.M. e imputato*.

### B) Sistema accusatorio

In tale rito il processo corrisponde all'ideale configurazione di un triangolo che vede al vertice il giudice e ai due lati accusa e difesa, in posizione contrapposta, su un piano paritario di facoltà e di diritti.

Il *processo* è essenzialmente *pubblico* sin dall'inizio, non essendo prevista alcuna forma di inquisizione segreta; si svolge *innanzi al giudice*, spettatore ed *arbitro imparziale*, che vigila sul rispetto delle regole processuali. La decisione del giudice si fonda sulle *prove fornite dalle parti (juxta alligata et probata partium)*. Il giudice non ricerca, né forma la prova: ma si limita a valutarla. Le prove a carico sono fornite dall'accusa (in origine parte privata, poi organo pubblico, pubblico ministero). L'accusa, allo scopo di produrre nel pubblico dibattimento le prove, ne raccoglie nella fase pre-processuale gli elementi e le fonti in quanto su di essa incombe l'onere della prova (*actore non probante, reus absolvitur*), stante la presunzione di innocenza dell'imputato.

L'*accusato*, oltre a beneficiare della garanzia di siffatta presunzione, ha il diritto di *sindacare le prove* di accusa, nel momento della loro acquisizione in dibattimento, soprattutto mediante il cd. *contro-interrogatorio (cross examination* del processo anglosassone), che gli consente un esame diretto dalla fonte di prova.

Di carattere accusatorio furono i processi in *Grecia* e a *Roma*, essendo l'*accusa* rimessa ad un cittadino, la *difesa* allo stesso accusato o ad altri per lui e il *giudizio* al popolo, mediante votazione.

### C) Sistema inquisitorio

Nel sistema inquisitorio puro, *mancono pubblicità ed oralità*; il processo è scritto e segreto, la figura del *giudice è dominante*, assorbendo le *due funzioni dell'inquisizione e del giudizio* e fanno capo ad esso la ricerca, la acquisizione e la valutazione delle prove.

Di fronte al giudice-accusatore non è concepibile una parità tra accusa e difesa, né è realizzabile una parità di contraddittorio tra le parti.

Storicamente il sistema inquisitorio sorse per l'esigenza che i colpevoli non sfuggissero alla punizione in mancanza della privata accusa. La *procedibilità di ufficio* (*procedat iudex ex officio*) valse a sopperire all'inerzia o all'impotenza della persona offesa, dapprima come rimedio straordinario, e poi come mezzo ordinario di inquisizione. Ad evitare che la preminenza dei poteri del giudice-inquisitore prevaricasse in danno dell'accusato, a tutela di quest'ultimo (*innocentem non condemnari*) si elaborò una rigida disciplina delle prove (criteri di *prove legali* e formali), giungendosi a subordinare l'affermazione di colpevolezza dell'accusato alla sua «convinzione», ossia alla sua confessione, per conseguire la quale non si esitò a ricorrere anche alla tortura.

**Effetti della differenza** tra sistema **accusatorio** ed **inquisitorio** sono:

- nel rito *inquisitorio* il giudice istruttore svolge le indagini più complesse e raccoglie le prove; nel rito *accusatorio* le indagini sono svolte dal P.M. e dalla P.G., il giudice ha solo il compito di giudicare;
- nel rito *inquisitorio* la P.G. ed il P.M. raccolgono le prove nel corso delle indagini senza contraddittorio; nel rito *accusatorio* le prove si raccolgono nella dialettica del dibattimento e non sono utilizzabili le dichiarazioni e gli accertamenti (salvo eccezioni), raccolte nel corso delle investigazioni: ad es. se un teste ha dichiarato nelle indagini di avere riconosciuto il rapinatore, se non ripete ciò in dibattimento, non si forma la prova per giungere alla condanna. In ciò consiste il *principio della oralità*;
- nel rito *accusatorio* la parità tra accusa e difesa è accentuata, anche nella fase delle indagini, ove il difensore ha la possibilità di svolgere investigazioni difensive.

## D) Sistema misto

Come già accennato, il *sistema inquisitorio* privilegia la esigenza di assicurare la punizione del colpevole, potenziando la funzione dell'accusa, fino a farla confluire nel giudice, a scapito dei diritti dell'accusato, sicché può dirsi congeniale a forme autoritarie di Stato, scarsamente sensibili ai diritti di libertà individuale.

Il sistema *accusatorio*, invece, risolvendosi in una sorta di contesa tra parti contrapposte, in posizione di sostanziale parità di poteri processuali, può considerarsi tipica espressione dello Stato *liberal-democratico*, sensibile ai diritti e alle libertà e garanzie dei cittadini.

Il sistema cd. misto è caratterizzato dalla combinazione dei caratteri dell'accusatorio e di quelli dell'inquisitorio, nello sforzo di conciliare, le esigenze di repressione dei reati (privilegiate dall'inquisitorio), con quelle di libertà dell'accusato (favorite dall'accusatorio).

L'attuale codice di rito può dirsi informato ad un sistema processuale di natura **prevalentemente accusatoria** tenuto conto della tendenziale parità tra le parti processuali (P.M. ed imputato); la centralità del ruolo del dibattimento e la sua oralità; l'assoluta terzietà del giudice, a cui sono sottratti poteri di indagine (come, invece era il *vecchio* giudice istruttore del codice Rocco) e conferiti esclusivamente poteri decisionali *super partes*.

## 7. Il sistema processuale vigente e le novelle legislative

I caratteri *prevalentemente accusatori* del nuovo rito, nei primi anni '90, sono stati però attenuati dai numerosi decreti-legge che hanno inciso su diverse norme, reintroducendo *profili di carattere inquisitorio*.

Ad esempio, il D.L. 8-6-92, n. 306 (conv. in L. 356/92), modificando gli artt. 500 e 503 del codice, avevano previsto l'*utilizzabilità* come prova in dibattimento (dopo le «contestazioni») delle *dichiarazioni* rese da *testi* o dall'*indagato* al P.M. o alla P.G. (senza contraddittorio tra le parti) nel corso delle *indagini preliminari*. In tal modo era stato tradito uno dei principi cardine del sistema accusatorio e cioè quello dell'assenza di prove pre-costituite al di fuori del dibattimento.

Ancora, sempre il D.L. 306/92 aveva ampliato la possibilità della *lettura di atti in dibattimento* (v. artt. 511 e ss.), così svilendo il principio accusatorio dell'oralità.

Ancora, ad esempio, il D.L. 9-9-91, n. 292 (conv. in L. 356/91), che modificando il terzo comma dell'art. 275 in tema di misure cautelari, ha previsto la reintroduzione (come nell'abrogato codice di rito) di ipotesi di «*cattura obbligatoria*», tanto da compromettere in modo evidente i principi di proporzionalità ed adeguatezza disciplinanti il regime delle misure cautelari.

Tali provvedimenti normativi hanno segnato la cd. epoca dell'*emergenza*, caratterizzata dall'esigenza di una più incisiva lotta alla criminalità organizzata, che mal si conciliava con gli istituti processuali del rito accusatorio.

Un ritorno alla «*normalità*» accusatoria si è avuto con l'emanazione della L. 8-8-1995, n. 332, che ha introdotto numerose modifiche alle norme sulla custodia cautelare, valorizzando il diritto di difesa ed operando un riequilibrio tra le parti processuali (P.M., imputato e difensore); con la L. 7-8-1997, n. 267, che ha riformato in modo più garantista l'art. 513 c.p.p. riguardante l'*utilizzabilità in dibattimento* delle *dichiarazioni*, rese nelle indagini, dall'imputato di reato connesso, che non compaia in giudizio o rifiuti di rispondere; nonché con la modifica dell'art. 111 della Costituzione, che ha introdotto nel nostro sistema i penetranti principi del «**cd. giusto processo**» a cui è stato dato attuazione con la legge 1-3-2001, n. 63. Notevole rilevanza ha la L. 20-2-2006, n. 46, che ha introdotto *limiti alla appellabilità* delle sentenze di proscioglimento.

Da segnalare, inoltre, il D.L. 23-5-2008, n. 92 (conv. in L. 125/2008), cd. «*decreto sicurezza*»; l'ulteriore «*pacchetto sicurezza*» di cui alla L. 15-7-2009, n. 94; il D.L. 12-2-2010, n. 4 (conv. in L. 52/2010), che ha modificato la *competenza della Corte di Assise*; la L. 26-11-2010, n. 199, che ha introdotto disposizioni per la *esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi*; successivamente modificato ed integrato dal D.L. 22-12-2011, n. 211 (conv. in L. 9/2012); il D.L. 14-8-2013, n. 93 (conv. in L. 119/2013) recante *disposizioni contro la violenza*; il D.L. 23-12-2013, n. 146 (conv. in L. 10/2014) contenente disposizioni urgenti a *tutela dei diritti dei detenuti*; la L. 28-4-2014, n. 67, che ha introdotto l'istituto della *messa alla prova* ed una nuova disciplina per gli *irreperibili*; il D.L. 26-6-2014, n. 92 (conv. in L. 117/2014) sui *rimedi risarcitori da sovraffollamento carcerario e sui limiti della custodia cautelare*; il D.Lgs. 1-7-2014, n. 101, sul diritto all'*informazione nel procedimento penale*; la legge 11-8-2014, n. 118, sulla *sospensione del processo penale nei confronti degli irreperibili*; il D.Lgs.

30-1-2015, n. 6, in tema di *difesa d'ufficio*; il D.Lgs. 11-2-2015, n. 9, che ha disciplinato l'*ordine di protezione europeo*; il D.L. 28-2-2015, n. 7 (conv. in L. 43/2015), in materia di *contrasto al terrorismo*; il D.Lgs. 16-3-2015, n. 28, in *materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto*; la L. 16-4-2015, n. 47, di *rimessa delle misure cautelari*; la L. 22/5/2015, n. 68, in *materia di delitti contro l'ambiente*; la L. 27-5-2015, n. 69, in *materia di delitti contro la P.A.*; il D.Lgs. 15-12-2015, n. 212, in materia di *diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*; L. 23-3-2016, n. 41, in materia di *omicidio stradale e lesioni stradali*; il D.Lgs. 23-6-2016, n. 129, sul diritto alla *interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali*; la L. 21-7-2016, n. 149, riforma del Libro XI c.p.p. in materia di *estradizione*; la L. 29-10-2016, n. 199, in materia di *contrasto al lavoro nero*; il D.Lgs. 19-1-2017, n. 6, in materia di *profili penali delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*; il D.L. 17-2-2017, n. 13, conv. in L. 13-4-2017, n. 46; la L. 23-6-2017, n. 103 (anche nota come *riforma Orlando*) e, infine, la L. 3-7-2017, n. 105 in materia di *tutela dei Corpi politici amministrativi o giudiziari*.

I caratteri del nostro rito penale, comunque, saranno oggetto di approfondimento nel capitolo che segue.

## 8. Il «giusto processo»

La disciplina del cd. «**giusto processo**» è stata introdotta nel codice dalla **legge 1-3-2001, n. 63** che ha dato attuazione ai principi contenuti nell'**art. 111 della Costituzione**, che era stato novellato dalla **legge cost. 23-11-1999, n. 2**.

La nuova disciplina, che ha modificato il codice di rito in numerose disposizioni, ne ha accentuato il carattere accusatorio. Inoltre ha maggiormente armonizzato il nostro ordinamento con quello dei paesi europei più evoluti.

In particolare l'esigenza della celebrazione di un giusto processo è presente nella **Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo**, stipulata nel 1950, in cui, dopo aver ripudiato mezzi come la tortura e trattamenti sanzionatori inumani e degradanti, si impone che i processi siano celebrati innanzi a *tribunali imparziali*, precostituiti per legge; che l'*imputato sia informato del processo* a suo carico nel più breve tempo possibile; che sia garantito il *diritto di difesa*; che sia garantita la *possibilità di far interrogare i testimoni* a carico ed a discarico; che lo straniero sia assistito da un *interprete*; che sia garantita la *presunzione di non colpevolezza*.

Le norme della **Costituzione**, al fine di attuare il «giusto processo», prevedono la garanzia del *diritto di difesa* per tutti i cittadini, anche i non abbienti (art. 24); la *soggezione del giudice soltanto alla legge* (e non ad altri poteri: art. 101); l'imparzialità del giudice (art. 111, c. 2); la *garanzia del contraddittorio* tra le parti, su un piano di parità (art. 111, c. 2); la *ragionevole durata del processo* (art. 111, c. 2); la garanzia di una *veloce informazione all'imputato della pendenza del processo* a suo carico; la *possibilità di interrogare o far interrogare le persone che l'accusano* o che possono discolarlo; la garanzia del *contraddittorio, anche nella formazione della prova*, con conseguente impossibilità di condannare un imputato in base ad accuse formulate da un soggetto che per libera scelta si è sottratto all'interrogatorio; l'*ausilio di un interprete per lo straniero*.

Come vedremo più oltre, tali principi sono stati recepiti nel codice, con riforme che hanno ridisegnato molti istituti rispetto all'originaria formulazione.